

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori CUMINETTI, ALIVERTI, VETTORI,
FONTANA Elio, PERUGINI e CAPPELLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 AGOSTO 1989

Norme per la costituzione di un comitato tecnico-scientifico sulla ricerca di materiali sostitutivi dell'amianto, sulla riconversione delle imprese del settore, nonché disciplina dell'uso dell'amianto, sua rimozione e smaltimento, e adozione di dispositivi di protezione in attuazione delle direttive 83/477/CEE e 87/217/CEE

ONOREVOLI SENATORI. - Con il presente disegno di legge si intende mettere ordine nel settore dell'amianto e ridimensionare i timori ingenerati nella pubblica opinione a seguito di non corrette campagne di informazione volte a mettere al bando l'asbesto ed ogni tipo di materiale di natura fibrosa favorendo la decoibentazione incontrollata delle strutture pubbliche e private.

Le patologie riscontrate in lavoratori che manipolano l'amianto sono infatti le conseguenze tipiche, peraltro comuni a molti settori produttivi, degli ambienti di lavoro del passato in cui si era facilmente esposti ad emissioni nocive.

Oggi, con la messa al bando del gruppo anfibolo cui appartengono le varietà denominate «crocidolite» o amianto blu, e un uso controllato del crisotilo (93 per cento circa della produzione mondiale) che, per ammissione dello stesso mondo scientifico, è molto meno pericoloso degli altri tipi di amianto, è possibile lavorare questo materiale in sicurezza sia per gli addetti ai lavori che per le popolazioni residenti in prossimità di stabilimenti che trattano materiali fibrosi.

Vi è da aggiungere inoltre che è la stessa industria di settore a puntare all'eliminazione di tutti quei prodotti che consentono un facile rilascio di fibre per loro intrinseche caratteri-

stiche, e viceversa a voler affermare sul mercato tutti quei manufatti nei quali l'amianto sia inglobato in solide matrici.

La stessa industria, nell'obiettivo della sicurezza interna ed esterna alle fabbriche, ha dichiarato la propria disponibilità ad intervenire nella ricerca purchè le sia assicurato un futuro operativo.

In questa ottica l'industria è anche disposta a considerare la strada di una riconversione mediante l'uso di fibre alternative, a condizione che tale strada sia intrapresa con le dovute garanzie in merito alla accertata innocuità delle nuove fibre ed alle qualità tecnologiche dei nuovi prodotti. Passi avventati in questa direzione potrebbero portare a costi economici e sociali la cui portata è difficilmente valutabile.

Una messa al bando indiscriminata dei prodotti contenenti amianto, anche in considerazione del fatto che gli stessi hanno trovato la più ampia applicazione in settori che vanno dall'edilizia all'idraulica, risulterebbe intempestiva a livello europeo qualora non si trovasse contestualmente delle soluzioni alternative.

Con l'articolo 1 vengono fissati i principi generali del disegno di legge che affronta il «problema amianto» con l'obiettivo di razionalizzare il settore, disciplinare l'uso e lo smaltimento dell'asbesto, nonché adottare sistemi di protezione e sicurezza ai sensi delle direttive 83/477/CEE e 87/217/CEE.

Con l'articolo 2, sono stabilite le norme per la costituzione di un comitato tecnico-scientifico che avrà il compito di attivare una ricerca sui materiali fibrosi alternativi all'amianto, non pericolosi e con caratteristi-

che tecnologiche analoghe ai materiali contenenti amianto.

Detto comitato (articolo 3) sarà preposto a seguire la fase di sperimentazione per la produzione di nuovi manufatti contenenti materiali fibrosi in luogo dei materiali contenenti amianto.

L'articolo 4 stabilisce che la competenza ad emanare delle norme per la riconversione delle imprese del settore è del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

L'articolo 5 recepisce l'articolo 4 della direttiva 87/217/CEE sui valori limite delle emissioni degli impianti di abbattimento.

Con l'articolo 6 è introdotto l'uso dei mezzi personali di protezione negli ambienti di lavoro, e sono fissati gli obblighi per il datore di lavoro e per i lavoratori stessi, ai sensi dell'articolo 8 della direttiva 83/477/CEE.

L'articolo 7 stabilisce le norme per censire sul territorio gli edifici in cui sia stata individuata la presenza di materiali contenenti amianto, fissa gli strumenti necessari ai rilevamenti, determina i casi in cui si debba procedere alla rimozione o al fissaggio, stabilisce i criteri per la certificazione delle imprese autorizzate alla rimozione.

Con l'articolo 8 è fatto obbligo alle unità sanitarie locali di adottare sistemi per la protezione degli addetti alla manutenzione degli edifici in cui siano presenti materiali contenenti amianto.

Con l'articolo 10 vengono fissate le competenze per stabilire i criteri di certificazione delle ditte autorizzate allo smaltimento, nonché i criteri per il deposito, il trasporto e la gestione degli impianti di smaltimento.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. La presente legge è volta alla costituzione di un comitato tecnico-scientifico sulla ricerca di materiali sostitutivi dell'amianto, a fissare le norme per la riconversione delle imprese del settore e quelle relative all'impiego delle fibre sostitutive, a disciplinare l'impiego, la rimozione e lo smaltimento dei materiali contenenti amianto, nonché a recepire le direttive 83/477/CEE e 87/217/CEE.

Art. 2.

1. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con i Ministri della sanità, dell'ambiente e dell'industria, del commercio e dell'artigianato è costituito un comitato tecnico-scientifico composto da rappresentanti dei predetti Ministeri, delle confederazioni sindacali e delle imprese di settore.

2. Il comitato di cui al comma 1 è chiamato a determinare un inventario dei materiali contenenti amianto prodotti in Italia o importati per fissarne il grado di pericolosità in funzione della loro attitudine al rilascio di fibre; ciò al fine di stabilire una priorità nella ricerca dei prodotti sostitutivi.

3. La ricerca effettuata dal comitato tecnico-scientifico sui materiali fibrosi è finalizzata ad individuare eventuali sostituti dell'amianto tenendo conto delle caratteristiche tecnologiche e della destinazione dei singoli prodotti contenenti la fibra, nonché, avviata la fase di sperimentazione, ad accertare altresì la non tossicità dei potenziali prodotti sostitutivi dell'amianto.

4. Per la copertura delle spese relative all'attività del comitato tecnico-scientifico è stanziata la somma di lire 1.500 milioni per anno.

Art. 3.

1. Per sperimentazione si intende la produzione di manufatti contenenti materiali fibrosi in luogo dei materiali contenenti amianto.

2. La fase di sperimentazione, di cui le Amministrazioni a livello centrale dovranno farsi carico, da effettuarsi presso aziende del settore dovrà accertare che le caratteristiche tecnologiche dei manufatti stessi non siano inferiori alle caratteristiche dei corrispondenti manufatti contenenti amianto.

3. Qualora la suddetta fase di sperimentazione dia esito positivo, il comitato tecnico-scientifico disporrà la successiva ricerca tossicologica di cui al comma 3 dell'articolo 2.

Art. 4.

1. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato sono fissate le norme volte alla riconversione delle linee di produzione delle imprese del settore, tenendo conto di tutti gli elementi di economicità legati all'adozione delle nuove tecnologie.

Art. 5.

1. Tutte le attività lavorative che presentino rischi di esposizione alle fibre aerodisperse devono essere regolate in modo tale da ridurre al quantitativo minimo praticabile la dispersione delle fibre medesime.

2. Le emissioni degli impianti di abbattimento devono rispettare il valore limite di cui all'articolo 4 della direttiva 87/217/CEE.

Art. 6.

1. Con decreto del Ministro della sanità, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, saranno stabilite le norme tecniche di idoneità dei mezzi personali di protezione negli ambienti di lavoro.

2. È fatto obbligo al datore di lavoro di conservare, in luogo adatto e noto al personale, appositi dispositivi protettivi da utilizzare

nei casi in cui la concentrazione di fibre di amianto nell'aria raggiunga o superi le soglie di pericolosità ai sensi dell'articolo 8 della direttiva 83/477/CEE, fatte salve le disposizioni già stabilite dai contratti collettivi nazionali di lavoro.

3. Nell'evenienza di cui al comma 2 il personale esposto deve indossare idonei mezzi di protezione delle vie respiratorie ed altri equipaggiamenti protettivi individuali che abbiano i necessari requisiti di idoneità.

4. I lavoratori devono osservare le misure di sicurezza disposte dal datore di lavoro, usare con cura i dispositivi di protezione messi loro a disposizione non modificandoli e segnalando tempestivamente eventuali difetti al datore di lavoro.

Art. 7.

1. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità, da emanare entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sono fissate le norme atte ad effettuare una mappatura per censire sul territorio nazionale le strutture nelle quali è confermata la presenza di amianto in matrice friabile tenendo conto delle priorità di particolari edifici quali scuole, ospedali e blocchi di appartamenti nei quali sia stata individuata la presenza di manufatti contenenti amianto.

2. Le unità sanitarie locali sono tenute ad effettuare un'accurata analisi del rivestimento degli edifici di cui al comma 1.

3. Con decreto del Ministro della sanità, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono fissate le norme relative agli strumenti necessari ai rilevamenti ed alla analisi del rivestimento, nonchè alla programmazione dei lavori.

4. Si procede alla rimozione completa dei materiali contenenti amianto sia floccati che in materiale friabile, qualora non si possa ricorrere a tecniche di fissaggio, solo nei casi in cui i risultati del processo diagnostico rendano necessario questo genere di intervento.

5. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato stabilisce con proprio decre-

to, da emanare entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, i requisiti per l'iscrizione nell'elenco delle ditte autorizzate alla rimozione ed i criteri per la certificazione delle medesime.

Art. 8.

1. Le unità sanitarie locali, nonchè i responsabili degli edifici nei quali siano stati localizzati materiali contenenti amianto floccati o in materiale friabile, hanno l'obbligo di conservare un registro nel quale sia specificata la localizzazione e di informare le imprese incaricate di eseguire lavori di manutenzione per consentire l'adozione delle misure cautelative da parte degli addetti alla manutenzione medesima.

2. Tutti i materiali contenenti amianto devono essere contrassegnati da apposita etichetta, conforme a quella proposta dalla CEE, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 215.

Art. 9.

1. I rifiuti contenenti amianto sono classificati tra i rifiuti speciali in base alle caratteristiche fisiche che ne determinano la pericolosità, come la friabilità e la densità.

Art. 10.

1. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato stabilisce con proprio decreto, da emanare entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, i requisiti per l'iscrizione all'elenco ed i criteri di certificazione delle ditte autorizzate allo smaltimento.

2. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità, tenuto conto che sono considerati pericolosi solo i rifiuti friabili e con densità minore di un grammo per centimetro cubo, purchè presentino un contenuto di amianto uguale o maggiore all'uno per cento in peso, stabilisce con proprio decreto,

da emanare entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge:

- a) i criteri per il deposito dei rifiuti nei luoghi di produzione;
- b) i criteri per il trasporto dei rifiuti;
- c) i criteri relativi all'identificazione dei siti ed alla realizzazione e gestione degli impianti di smaltimento.